

# Il nuovo patto di famiglia

di Maurizio Villani (\*)

### LA NOVITA'

#### ► Patto di famiglia

È stato approvato in via definitiva dalla Commissione Giustizia del Senato il 31 gennaio 2006, il disegno di Legge n. 3567, recante modifiche al Codice Civile, in materia di patto di famiglia, la cui "ratio legis" è quella di consentire agli imprenditori di garantire una successione certa nell'interesse dell'azienda. Deve essere redatto, a pena di nullità, mediante atto pubblico e al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari, nel caso in cui si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.

#### ► Riferimenti normativi

– Al libro II, titolo IV, del Codice Civile, dopo l'art. 768 è stato aggiunto il capo V bis, rubricato del "Patto di Famiglia".

Gli articoli introdotti nel citato Capo sono: artt. 768-bis, 768-ter, 768-quater, 768-quinquies, 768-sexies, 768-septies e 768-octies;

– Codice civile: artt. 458, 467, 563 e ss., 1325, 1372, primo comma, 1373, 1425 e ss., 2699;

– Relazione alla proposta di legge n. 3870 presentata l'8 aprile 2003;

– D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5: art. 38;

– Legge 3 ottobre 2001, n. 366: art. 12, comma 4;

– D.Lgs. 23 luglio 2004, n. 222.

Il **patto di famiglia** è una forma di autoregolamentazione della compagine proprietaria.

Rappresenta la **decisione delle famiglie** proprietarie di **condividere principi, valori e regole** di funzionamento da **tramandare e documentare** con la presenza delle **persone della famiglia più qualificate e competenti**.

In altri termini:

- fare un **patto di famiglia** significa **prendere delle decisioni**;
- scegliere di fare un patto significa **individuare il tipo di patto più consono alla propria situazione** tra i vari tipi possibili.

Tale istituto ha introdotto nel nostro ordinamento una **deroga al generale divieto dei patti successori** di cui all'art. 458 c.c., prevedendo la liceità di accordi diretti a regolamentare la successione dell'im-

prenditore o di chi è titolare di partecipazioni societarie.

A tal proposito, rilevante è il nuovo art. 458 c.c., rubricato "Divieto dei patti successori", all'interno del quale viene aggiunta una deroga che richiama, appunto, i "patti di famiglia".

Il nuovo testo dell'art. 458 c.c., infatti, è il seguente: "**Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 768 bis e seguenti** è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione.

È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi".

### Definizione

L'art. 768-bis c.c. definisce il **patto di famiglia** come il **contratto** con cui l'**imprenditore trasferisce**, in tutto o in parte, le proprie **quote, ad uno o più discendenti**. Il tutto compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie.

### Finalità

Il fine preponderante di tale istituto è di:

- **preservare l'unità del bene** produttivo;
- **favorire l'univocità del controllo**, evitando la frammentazione che si determina con la successione ereditaria;
- **permettere di anticipare in vita il trasferimento dell'impresa** e, dunque, l'investitura della leadership nel complesso produttivo.

Ne consegue che il patto di famiglia non è altro che una **convenzione "inter vivos" traslativa ad efficacia reale**, a differenza del testamento, che è un negozio "mortis causa", la cui peculiarità è quella di andare ad incidere sulla successione del disponente.

Analogo impulso proviene dalla stessa **Commissione Europea**, come risulta dalla **comunicazione n. 98/C 93/02** relativa alla trasmissione delle piccole e medie imprese, in cui si rileva che, "specialmente nel caso delle imprese familiari, gli accordi (interfamiliari) possono essere utilizzati per tramandare determinati criteri gestionali da una generazione all'altra".

(\*) Avvocato Tributarista in Lecce

## Forma

Il patto di famiglia, a norma dell'**art. 768 ter c.c.**, rubricato "Forma", deve rivestire una **forma solenne** quale evidente misura di garanzia per gli interessi coinvolti. Infatti, deve essere concluso per **atto pubblico** a pena di nullità (**forma ad substantiam**, art. 1325, n. 4 c.c.).

L'atto pubblico si identifica nel documento **redatto**, con le richieste formalità, da un **notaio** o da altro **pubblico ufficiale autorizzato** ad attribuire pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato (art. 2699 c.c.).

Affinché un atto possa essere considerato pubblico è necessaria la sua **verifica** con riferimento all'autore della documentazione ed all'attività di documentazione.

Sotto l'aspetto soggettivo, l'atto deve promanare da un soggetto autorizzato ad attribuirgli fede pubblica nell'ambito della sua competenza, per materia o per territorio.

## Partecipanti al patto di famiglia

L'art. 768-quater, comma 1, c.c., dispone: "Al contratto devono partecipare anche il **coniuge** e tutti **coloro che sarebbero legittimari** ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore".

Alla base della norma si pone la fondamentale **esigenza di certezza del diritto e di massima stabilità** nella trasmissione dell'azienda familiare, esigenza che viene garantita coinvolgendo necessariamente tutti i discendenti ed il coniuge nel contratto, ma, al contempo, escludendo che legittimari in quel momento "ignoti" possano mettere in discussione il contratto stesso (v. Relazione alla proposta di legge n. 3870 presentata l'8 aprile 2003).

Possono, inoltre, **partecipare** al contratto **coloro che potrebbero divenire legittimari** a seguito di **modificazioni dello stato familiare** dell'imprendi-

tore (ad esempio, gli ascendenti in caso di scomparsa o rinuncia all'eredità da parte di tutti i discendenti, ovvero i discendenti di secondo grado in caso di premorienza o incapacità a succedere o rinuncia dei figli), con il risultato di rendere il contratto opponibile anche a costoro.

## Categorie dei legittimari

Ai sensi dell'art. 536 c.c., legittimari o eredi necessari o riservatari sono quei soggetti, **legati al de cuius da un vincolo di parentela o coniugio**, ai quali la legge riserva una quota del patrimonio ereditario anche contro la volontà dello stesso testatore. In tal caso, infatti, la successione viene definita "necessaria". Allorché vi siano dei legittimari, si distinguono nel patrimonio ereditario due parti: la **quota disponibile**, della quale il testatore è libero di disporre come vuole, e la **quota legittima o riserva**, della quale, invece, il testatore non può disporre perché spettante per legge ai legittimari.

Essi sono:

- il **coniuge**;
- i **figli legittimi**;
- i **figli naturali**;
- gli **ascendenti legittimi**.


Ai figli legittimi sono equiparati i **legittimati** e gli **adottivi**.

Inoltre, la legge riserva gli stessi diritti anche ai **discendenti dei figli legittimi o naturali**, che siano a questi ultimi subentrati nella successione per rappresentazione, ai sensi dell'art. 467 c.c. (cfr. Tavola n. 1).

## Criteri compensativi dell'unicità del successore

Il secondo comma dell'art. 748 quater c.c. stabilisce che gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono **liquidare gli altri partecipanti al contratto**, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 c.c. e seguenti; i contraenti possono conve-

Tavola n. 1 - Partecipazione al patto di famiglia



nire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.

### Esempio

Si ipotizzi che, in presenza di un solo figlio legittimo maggiorenne, l'imprenditore elegga il coniuge come suo unico successore nella proprietà dell'azienda Y, del valore complessivo di € 900.000.

Secondo il disposto dell'art. 542, comma 1, c.c., in tema di concorso di coniuge e figli, se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.

Pertanto, applicando il valore delle quote previsto dalla sopraccitata norma al caso concreto, il coniuge potrà succedere nella titolarità dell'azienda, pagando al figlio una somma pari ad un terzo del valore dell'azienda, ovvero ad € 300.000.

Quanto detto, ovviamente, non trova applicazione nell'ipotesi in cui il figlio abbia rinunciato, in tutto o in parte, alla quota a lui spettante.

### Conseguenze dell'accettazione del patto

I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, **sono imputati alle quote di legittima** loro spettanti. Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione. Ciò significa che, per legge, ciascun assegnatario perde la possibilità di esercitare, nei confronti degli altri, l'azione di riduzione, ovvero di ottenere giudizialmente la reintegrazione della legittima, mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre (cd. "disponibile"). Né tantomeno alcuno degli assegnatari resta assoggettato all'obbligo di conferire alla massa attiva del patrimonio ereditario accettato le liberalità ricevute in vita dal defunto, in modo da dividerle con gli altri coeredi, in proporzione delle rispettive quote.

### Possibilità di pattuizione separata in tema di assegnazione

L'assegnazione può essere disposta anche con **successivo contratto**, che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.

### Vizi del consenso

L'art. 768-quinquies c.c., rubricato "Vizi del consenso", prevede che «Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli artt. 1427 e seguenti c.c.. L'azione si prescrive nel termine di un anno». Dall'analisi di questa norma emergono diverse questioni problematiche. In primo luogo, occorre verifi-

care in che termini la disciplina dei "vizi del consenso" (di cui agli artt. 1427 e ss. c.c.) incide sull'istituto del "patto di famiglia". In secondo luogo, si pone il problema di confrontare la disciplina generale "dell'annullabilità del contratto" con quella prevista specificamente in relazione ai patti di famiglia: sotto questo aspetto, vengono in rilievo il tema della prescrizione dell'azione e quello del "dies a quo" ai fini della proponibilità della domanda di annullamento.

Nel richiamare espressamente gli artt. 1427 e ss. c.c., l'art. 768-quinquies c.c. impone all'interprete di considerare che i "partecipanti" al patto di famiglia possono chiedere l'annullamento del patto medesimo nel caso in cui il consenso (prestato ai fini di siffatta stipulazione negoziale) sia stato dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo.

In questa sede, giova prendere velocemente in considerazione le caratteristiche peculiari dei tre vizi del consenso previsti dalla disciplina civilistica.

### Errore

In merito alla nozione di "errore", occorre subito evidenziare che questa deve essere intesa in una **duplice accezione**:

- da una parte, rientra nel concetto di errore la **falsa conoscenza della realtà**, che ha inciso negativamente sul processo di formazione della volontà di uno dei contraenti ("errore-vizio");
- da un'altra parte, l'art. 1433 c.c. induce ad estendere la disciplina prevista dagli artt. 1428 e ss. c.c. anche all'**errore che «cade sulla dichiarazione»** o che si verifica nel momento in cui «la dichiarazione è stata **inesattamente trasmessa** dalla persona o dall'ufficio che ne era stato incaricato» ("errore-ostativo").

Più in particolare, in tema di "rilevanza dell'errore", l'art. 1428 c.c. prevede che «l'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente»; i successivi artt. 1429 e 1431 c.c. si preoccupano di chiarire la portata del concetto di "errore essenziale" e di "errore riconoscibile". In ultima analisi, l'art. 1432 c.c. detta la disciplina relativa al "mantenimento del contratto rettificato", prevedendo che «la parte in errore non può domandare l'annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella intendeva concludere».

### Violenza

Come l'errore, anche «la violenza è causa di **annullamento del contratto**, anche se esercitata da un terzo» (art. 1434 c.c.).

In merito ai "caratteri della violenza", l'art. 1435 c.c. chiarisce che «la violenza deve essere di tal na-

tura da far impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone».

## Dolo

Il terzo vizio del consenso, che può determinare l'**annullamento del patto di famiglia**, è il dolo: come gli altri negozi giuridici, infatti, anche il patto di famiglia è annullabile ove sia stato posto in essere in conseguenza di raggiri perpetrati ai danni di uno dei partecipanti. Il dolo, come vizio del consenso (definito anche "dolo-inganno" per differenziarlo dal dolo quale elemento soggettivo dell'illecito), è disciplinato dagli artt. 1439 e 1440 c.c.

In particolare, l'**art. 1439 c.c.** prevede che «il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contratto. Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio».

Infine, l'**art. 1440 c.c.** dispone che «se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni».

## Caratteri dell'azione di annullamento del patto di famiglia

L'art. 768-quinquies c.c. attribuisce alla disciplina dell'annullamento del patto di famiglia dei caratteri del tutto eccezionali rispetto alla disciplina generale dell'annullabilità del contratto.

In particolare, occorre focalizzare l'attenzione sul regime speciale della prescrizione dell'azione e della determinazione del "dies a quo". Prioritariamente, tuttavia, occorre subito mettere in rilievo che l'art. 768-quinquies c.c., nel richiamare **unicamente gli artt. 1427 e ss. c.c.**, esclude che l'annullamento del patto di famiglia sia legato all'"incapacità delle parti" (**art. 1425 c.c.**) ovvero ai "raggiri usati dal minore" (**art. 1426 c.c.**).

Questa scelta legislativa si giustifica, probabilmente, in considerazione del fatto che, ex art. 768-ter c.c., «a pena di nullità il contratto deve essere concluso per **atto pubblico**»: alla luce di questa norma, si deve dedurre che, nell'intento del Legislatore, la forma richiesta, ai fini della validità del patto di famiglia (oltre a svolgere il ruolo di prova documentale normalmente attribuito dal Legislatore agli atti pubblici - artt. 2699 e ss. c.c. -), sia sufficiente a scongiurare il pericolo che, al momento della stipulazione del patto di famiglia, una delle parti versi nello stato di incapacità ovvero sussistano i raggiri usati dal minore.

## Prescrizione

In merito alla prescrizione dell'azione di annullamento del patto di famiglia, il Legislatore ha previsto "espressamente" una deroga al regime generale. Il primo comma dell'art. 1442 c.c., infatti, prevede che «l'azione di annullamento **si prescrive in cinque anni**». In **deroga** alla disciplina generale, invece, il secondo comma dell'art. 768-quinquies c.c. dispone che «l'azione **si prescrive nel termine di un anno**».

## "Dies a quo"

L'art. 768-quinquies c.c. non offre all'interprete alcuna indicazione utile per individuare il momento dal quale decorre il termine per la proponibilità dell'azione di annullamento del patto di famiglia. Nel silenzio del Legislatore, in sede interpretativa, deve ritenersi applicabile la regola generale in base alla quale «quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso [...], il termine decorre **dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo [...]**» (**art. 1442**, secondo comma, c.c.).

A tal riguardo, è utile, da ultimo, considerare che il Legislatore, nella formulazione finale del secondo comma dell'art. 768-quinquies c.c., ha eliminato l'inciso (presente nella proposta di legge) in base al quale l'azione si prescrive nel termine di un anno «dalla conoscenza del vizio»: così operando, il Legislatore ha voluto, probabilmente, eliminare i dubbi derivanti dalla compatibilità tra questo tipo di formula e, in particolare, il vizio della "violenza".

## Rapporti con i terzi

L'art. 768-sexies c.c., stabilisce che "all'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'art. 768-quater, aumentata degli interessi legali.

L'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 768-quinquies».

In realtà, la disposizione in esame deve essere letta avendo riguardo a quanto disposto dal primo comma dell'art. 768-quater c.c., ai sensi del quale "al contratto **devono** partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore". Con tale ultima disposizione, si è inteso offrire la massima tutela agli altri discendenti ed al coniuge, coinvolgendoli **necessariamente** nel contratto.

Se si ritiene, come detto, che la partecipazione dei

legittimari sia requisito di validità del patto di famiglia o, comunque, di efficacia, allora la disposizione contenuta nell'art. 768-sexies c.c. deve intendersi riferita agli eventuali aventi diritto **sopravvenuti** alla stipula del patto di famiglia (ad esempio, il coniuge dell'imprenditore sposatosi dopo la stipula del contratto).

Diversamente, risulterebbe abbastanza difficile trovare un coordinamento logico senza vanificare il ruolo della partecipazione.

Naturalmente, come anche specificato nella proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati l'8 aprile 2003, il diritto di chiedere il pagamento della somma, pari alla quota di legittima, potrà essere esercitato nei confronti del solo assegnatario dell'azienda, nel caso in cui non vi sia stata liquidazione in favore degli altri legittimari partecipanti al contratto, ovvero nei confronti dei legittimari partecipanti che abbiano ricevuto la liquidazione.

## Scioglimento e modifiche del patto di famiglia

L'art. 768-septies c.c. stabilisce che il patto di famiglia può essere sciolto o modificato esclusivamente dalle medesime persone che hanno concluso il predetto contratto.

### Modalità di scioglimento del patto di famiglia

L'art. 768-septies c.c. prevede **due forme di risoluzione** del contratto:

- 1) risoluzione del contratto mediante **recesso convenzionale**: il diritto di recesso convenzionale è disciplinato dall'art. 1373 c.c. e consiste nel diritto, previsto contrattualmente con apposita clausola, di sciogliere il contratto concluso, mediante una dichiarazione comunicata agli altri contraenti. Al riguardo, è bene precisare che l'articolo 768-septies c.c. prevede espressamente che la comunicazione di recesso agli altri contraenti sia certificata da un notaio;
- 2) risoluzione del contratto per **mutuo consenso**: il patto di famiglia può essere sciolto mediante un contratto avente le stesse caratteristiche, i medesimi presupposti e la stessa forma del contratto che si vuole sciogliere.

La medesima volontà delle parti che ha creato il vincolo giuridico può, quindi, scioglierlo in forza del mutuo consenso, indirettamente previsto dall'art. 1372, primo comma, c.c.

### Modalità di modifica del patto di famiglia

L'art. 768-septies c.c. stabilisce, altresì, che il patto di famiglia possa, in qualsiasi momento, essere modificato mediante **accordo stipulato tra le medesime persone** che hanno concluso il contratto.

## Controversie

L'art. 768-octies c.c. prevede che le controversie relative all'applicazione delle nuove norme siano **preliminarmente** devolute, per analogia, ad uno degli **organismi di conciliazione stragiudiziale**, previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

### Organismi di conciliazione

In attuazione della delega contenuta nell'art. 12, comma 4, Legge 3 ottobre 2001, n. 366, il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), pubblicato in G.U. 22 gennaio 2003, n. 17, prevede, all'art. 38, rubricato "Organismi di conciliazione", la costituzione da parte degli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, di organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire un tentativo di conciliazione.

Tali organismi devono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia (comma primo).

Il registro e le modalità di iscrizione sono disciplinate dal D.Lgs. n. 222 del 23 luglio 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2004 e rubricato: Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.